



Selezione per l'assunzione di n. 1 unità da inquadrare, a tempo pieno ed indeterminato, quale Dirigente della Direzione Legale e Contenzioso/ Gare e Contratti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

Tracce delle prove scritte.

1) 17 settembre 2018, prima prova scritta:

- *“Trasparenza e pubblicità, con particolare riferimento al settore dei contratti pubblici”;*
- *“Attività consultiva “precontenziosa” e tutela giurisdizionale”;*
- *“Principio di proporzionalità e amministrazione pubblica”.*

2) 18 settembre 2018, seconda prova scritta:

- *“Con sentenza n. 1000/2016 dell'8 giugno 2016 il Tribunale di Milano ha accertato l'illiceità del comportamento del Ministero Alfa nei confronti di Tizio e, per l'effetto, ha condannato l'amministrazione al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, “oltre accessori come per legge”, con condanna del Ministero Alfa al pagamento delle spese di giudizio “liquidate in €. 1.500,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e c.p.a.”.*
La sentenza, passata in giudicato, è stata munita della formula esecutiva in data 13 giugno 2017 e in forma esecutiva è stata notificata al Ministero Alfa, presso la sede reale dell'amministrazione, in data 28 giugno 2017.
Decorso il termine di centoventi giorni indicato dall'art. 14 comma 1, del d.l. 669/1996 senza che il Ministero Alfa abbia dato esecuzione a titolo sopra menzionato, il sig. Tizio ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza della sentenza.
Con l'atto iniziale della causa, il ricorrente ha chiesto altresì la nomina di Commissario ad acta e “la determinazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione e/o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato”.
Il Ministero Alfa si è costituito in giudizio, eccependo la nullità della notifica della sentenza in forma esecutiva, in quanto non eseguita presso l'Avvocatura dello Stato e, nel merito, pur non contestando il mancato pagamento delle somme indicate in sentenza, ha chiesto il rigetto quantomeno della domanda di condanna al pagamento delle c.d. astreintes in quanto manifestamente iniqua nel caso di specie. L'iniquità della domanda, nella prospettiva del Ministero, è motivata in quanto la sentenza ottemperanda ha condannato esclusivamente al pagamento di somme di denaro e gli interessi del ricorrente risultano sufficientemente tutelati dall'eventuale nomina di un commissario ad acta oltre che dalla circostanza che già la sentenza ottemperanda prevedeva il pagamento degli interessi legali.
Con sentenza del 14 settembre 2018 il Tar competente, ritenuta la ritualità della notifica della sentenza in forma esecutiva, in quanto correttamente eseguita presso la parte e non presso l'Avvocatura dello Stato, e constatata l'inottemperanza dell'Amministrazione, ha accolto il ricorso per ottemperanza, ma ha ritenuto infondata la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, in quanto la sentenza ottemperanda contiene una condanna al pagamento delle somme di denaro, oltre che per il rilievo che a fronte del riconoscimento degli interessi legali il ritardo nell'esecuzione della sentenza è dagli stessi compensato.
Il candidato, nelle vesti del legale di Tizio, che gli ha conferito la procura, rediga l'atto defensionale idoneo a tutelarne le ragioni”.



- *“L’Amministrazione Alfa, con deliberazione n. 2 del 27 febbraio 2010, ha autorizzato l’indizione di una gara pubblica con procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di un deposito tranviario nell’area Beta del Comune di Milano e delle opere connesse. La gara, con deliberazione prot. n. 50 del 27 novembre 2010, è stata aggiudicata all’ATI composta da Consorzio Gamma (mandataria) e Delta soc. cons. a r.l., Epsilon s.p.a. e Zeta s.r.l. (mandanti), e, in data 19 giugno 2011, è stato stipulato il relativo contratto di appalto. L’Amministrazione Alfa, con provvedimento n. 39 del 5 settembre 2018, ha disposto la revoca definitiva di tutti gli atti della procedura di gara, incluso il provvedimento di aggiudicazione. La revoca è basata su diversi motivi di interesse pubblico, consistenti: nella “sostanziale non esecuzione” dell’appalto; nell’aggravio dei costi prospettati dall’appaltatrice; nelle proprie sopravvenute mutate esigenze operative; nell’inserimento del deposito tramviario in un piano di dismissioni immobiliari; nell’incertezza sulla effettiva disponibilità di risorse per finanziare l’opera, venendo altresì preannunciato che, con separato provvedimento, sarebbe stato corrisposto all’appaltatrice l’indennizzo di cui all’art. 21-quinquies, comma 1-bis, della legge n. 241 del 1990. Successivamente l’Amministrazione Alfa, con nota prot. n. 40 del 14 settembre 2018, ha chiesto la riconsegna delle aree di cantiere sul presupposto, espressamente dichiarato, dell’intervenuta caducazione del contratto per effetto della precedente revoca. Il candidato, nelle vesti del legale dell’ATI, che gli ha conferito la procura, rediga l’atto defensionale idoneo a tutelarne le ragioni”.*

- *“La società Alfa s.r.l. è titolare di concessione demaniale marittima n. 20/10 rilasciata dal Comune di Delta e avente per oggetto un’area di 1050 mq in località Beta allo scopo di utilizzarla per l’esercizio dell’attività di balneazione. Su tale area la società Alfa s.r.l. è titolare di uno stabilimento balneare denominato “Gamma”. In data 7 giugno 2018 la Capitaneria di Porto di Delta, eseguita una visita ispettiva presso detto stabilimento, con verbale n. 25/2018 ha contestato alla società concessionaria la violazione degli artt. 36 e 47, lettere c) ed f) del codice della navigazione e dell’art. 24 del relativo regolamento di attuazione. In particolare, secondo la contestazione, la concessione demaniale, rilasciata per posa di ombrelloni e sedie a sdraio, è stata in realtà utilizzata quale area a uso discoteca come da rilievi fotografici/video effettuati all’atto dell’accertamento, con la presenza di numerose persone intente a ballare (oltre cento al momento dell’ispezione). Successivamente, con nota prot. n. 218 dell’8 luglio 2018, la Capitaneria di Porto ha richiesto al Comune di Delta l’avvio nei confronti della società Alfa s.r.l. del procedimento di decadenza del titolo concessorio. Il Comune di Delta, con nota prot. n. 410 del 18 luglio 2018, ha comunicato quindi alla società concessionaria l’avvio del procedimento amministrativo avente per oggetto la decadenza della concessione demaniale marittima n. 20/2010, per violazione degli artt. 36 e 47, lettere c) ed f) del codice della navigazione e dell’art. 24 del relativo regolamento di attuazione. Nello specifico, è stato contestato il mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata assentita la concessione. Avverso tale comunicazione la società concessionaria ha presentato le proprie osservazioni, deducendo che non vi era stato un mutamento sostanziale rispetto all’oggetto della concessione, atteso che il funzionamento della discoteca era limitato ad alcune ore della giornata nelle quali la balneazione è meno frequente; ha evidenziato poi che la stagione balneare non era stata assistita da un clima favorevole, il che aveva comportato il frequente impiego della “bandiera rossa”, con conseguente impossibilità di fruire, in concreto e in modo pieno, dei servizi di balneazione. Ha dedotto inoltre la violazione del principio di proporzionalità, in quanto la sanzione della decadenza non era in ogni caso giustificabile a fronte di un lieve scostamento della situazione sostanziale rispetto all’oggetto della concessione. Il Comune, ritenendo le deduzioni non meritevoli di accoglimento, con determinazione n. 440 del 30 luglio 2018, ha dichiarato la decadenza della concessione per violazione artt. 36 e 47, lettere c) ed f) del codice della navigazione e dell’art. 24 del relativo regolamento di attuazione. Avverso la determinazione la società ha presentato ricorso al Tar competente con il quale, pur non contestando la situazione fattuale descritta nella determinazione impugnata, si è dolsa: 1) della violazione dell’art. 47, lettere c) ed f) del codice della navigazione, per mancanza di un mutamento sostanziale dell’attività assentita, venendo in considerazione un mero “intrattenimento musicale e danzante”, che come tale non richiede un’autorizzazione, ove di carattere accessorio;*



2) della violazione del principio di proporzionalità, a causa sia della mancanza di una previa diffida e della sproporzione tra la sanzione della decadenza e la violazione accertata;

3) della violazione del principio di affidamento, atteso che nei due anni precedenti, nella vigenza della stessa concessione e a fronte del medesimo utilizzo della stessa area, non sono state contestate le prefate violazioni.

Il candidato, assunto le vesti del legale del Comune di Delta, rediga l'atto più idoneo a tutelarne le ragioni".